

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, art. 208 - Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la prosecuzione della gestione dell'impianto di messa in riserva (R13), cernita e selezione (R12), oggetto di aumento potenzialita') e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi (carta/cartone, imballaggi) ed emissioni in atmosfera, in Via De Gasperi n.49 - 43043 Comune di Borgo Val di Taro (PR) - societa' Oppimitti Costruzioni S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5032 del 14/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO:

- che la Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n.2135 del 22/06/2010 ha rilasciato Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto in Comune di Borgo Val di Taro, Via De Gasperi n.49, loc. “La Fornace” per una potenzialità annua di messa in riserva “R13” di rifiuti non pericolosi (costituiti da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, batterie, cavi elettrici, plastiche, legno) pari a 19.168 t/anno e una capacità istantanea pari a 621 t; e una potenzialità massima di messa in riserva “R13” e recupero “R3” di carta e cartone e imballaggi in materiali misti pari a 7.500 t/anno e capacità istantanea pari a 350 t;
- che la Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n.1894 del 04/07/2011 ha rilasciato modifica dell’autorizzazione unica stralciando la prescrizione di cui al punto g) 13) *“i rifiuti in ingresso all’impianto per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13. Alla luce di quanto disposto in allegato C alla parte quarta del sopracitato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, infatti, un rifiuto già proveniente da una fase di messa in riserva, non può (ulteriormente) essere sottoposto ad una successiva fase di sola messa in riserva presso un impianto che non effettui altre operazioni di recupero rifiuti (da R1 a R12)”*, nonché l’aggiunta della nuova prescrizione *“il riavvio delle operazioni di recupero, conseguenti l’incendio del 8/8/2010 che ha interessato l’impianto, potrà avvenire previa acquisizione del certificato di agibilità dell’impianto e di specifica comunicazione preventiva da inviare ad ARPA, AUSL, VV.F., Comune di Borgo val di Taro e Servizio Ambiente della Provincia”*;
- che la Provincia di Parma ha rilasciato con Det. n.895 del 29/04/2013 la modifica dell’Autorizzazione unica di cui sopra (Det. 2135/2010 e s.m.i.) riducendo i rifiuti in ingresso a 7.350 t/anno (capacità istantanea pari a 150 t) di rifiuti in plastica e a 9.000 t/anno (capacità istantanea massima pari a 300 t) di imballaggi misti e introducendo la possibilità di sottoporre i rifiuti in ingresso identificati con il codice CER

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

150102 (imballaggi in plastica) e 150106 (imballaggi in materiali misti), oltre all'operazione di trattamento R13, anche all'attività di recupero R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R11 a R11";

- il Provvedimento conclusivo n.73571 del 13/11/2014 emesso dalla Provincia di Parma e allegato quale parte integrante e sostanziale del Provvedimento del SUAP Alta Valle del Taro n. 37 del 14/11/2014 con il quale la Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la Provincia di Parma con atto prot. Prov. n.73592 del 13/11/2014 ha emesso variante sostanziale all'Autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti; il conseguente provvedimento conclusivo da parte del SUAP Alta Valle del Taro n. 37 del 14/11/2014 con il quale il SUAP competente ha rilasciato variante sostanziale all'Autorizzazione unica di cui all'art. 208; con questo provvedimento la potenzialità massima annua passa a 32.000 t/anno per l'operazione di recupero "R12" (dove per il cod. CER 15.01.06 si passa da 9.000 a 18.000 t/anno, mentre per il cod. CER 15.01.02 si passa da 7.350 t/anno a 14.700 t/anno, in quanto non autorizzazione non viene indicato in modo suddivisivo il quantitativo massimo di somma con gli altri codici CER 02.01.04, 07.02.13, 19.12.04, 20.01.39 per i quali, se trattati, dovranno essere sottratti al quantitativo massimo pari a 14.700 t/anno); l'operazione "R12" sarà applicata solo ai rifiuti cod. CER 15.01.02 e 15.01.06;

VISTI:

- la domanda di Rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione unica (Det. 2135/2010 e s.m.i.), presentata dalla ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. (C.F.: 01574930341), acquisita al prot. Arpae PG/2019/193095 del 17/12/2019;
- la nota prot. PG/2020/3645 del 10/01/2020 con cui Arpae SAC Parma ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in questione;
- la domanda di modifica sostanziale all' Autorizzazione unica (Det. 2135/2010 e s.m.i.) presentata dalla ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. (C.F.: 01574930341), acquisita agli atti di Arpae (SAC) di Parma PG/2020/70811 del 14/05/2020; le modifiche consistono:
 - chiede di aumentare di 15.300 tonnellate la potenzialità annua di recupero "R12" svolta sui rifiuti codice EER 15.01.02 e 15.01.06, passando da 32.700 t/anno a 48.000 t/anno totali, ottenute moltiplicando la portata oraria dell'impianto (6,8 t/ora - invariata) per la nuova durata oraria giornaliera richiesta (24 ore/giorno, anziché 16, inserendo il terzo turno lavorativo notturno) per i giorni lavorativi annui (300 – invariati);
 - ogni altra parte ed attività autorizzata sarà mantenuta inalterata, compresi gli stoccaggi istantanei già autorizzati;
- la nota prot. PG/2020/78505 del 29/05/2020 con cui Arpae SAC ha trasmesso la documentazione di domanda di modifica agli Enti /Organi competenti (Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, AUSL S.I.S.P. - Distretto Valli Taro e Ceno, Comune di Borgo Val di Taro, Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco) e ne ha chiesto il parere di rispettiva competenza;
- la richiesta di integrazioni avanzata dal Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco con nota prot. n.7696 del 20/06/2020, acquisita al prot. Arpae PG/2020/90200 del 23/06/2020;
- la documentazione integrativa volontaria presentata da Oppimitti Costruzioni S.r.l., acquisita al prot. Arpae PG/2020/109009 del 29/07/2020 con la quale la Ditta chiede lo stralcio dei seguenti codici EER di rifiuti in ingresso all'impianto "poiché tali tipologie di rifiuto non sono mai state trattate non è in previsione che questo possa avvenire": 20.01.34, 17.04.11, 15.01.04, 17.04.05, 20.01.40, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03;
- la documentazione integrativa presentata da Oppimitti Costruzioni S.r.l., acquisita al prot. Arpae PG/2020/128334 del 08/09/2020 con la quale la Ditta risponde alle richieste del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;

- la nota PG/2020/129354 del 09/09/2020 di richiesta pareri definitivi a fronte delle integrazioni volontarie presentate dalla Ditta in data 29/07/2020;

RILEVATO:

che si è svolta presso gli uffici di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di rinnovo, indetta con nota PG/2020/3645 del 10/01/2020, ai sensi dell'Art. 208 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., e degli Artt. 14 e 14-ter della L.241/90 s.m.i., tenutasi in data 06/02/2020 in cui si sono recepiti i pareri favorevoli al rinnovo senza modifiche di: Comune di Borgo Val di Taro, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno SIP, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco; il Verbale della Conferenza di servizi costituisce parte integrante del presente Atto (allegato 1);

VISTI:

- il parere favorevole, a fronte delle integrazioni presentate dalla Ditta, emesso dal Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, nota prot. n.U.0012193 del 01/10/2020 acquisito al prot. PG/2020/141279 del 01/10/2020 che si allega in copia quale parte integrante del presente Atto (allegato 2);
- la Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma emessa con nota PG/2020/95812 del 03/07/2020;
- la successiva Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma revisionata pervenute rispettivamente con note PG/2020/135768 del 22/09/2020, in seguito alle integrazioni della Ditta del 29/07/2020, come rettificata con nota PG/2020/148073 del 14/10/2020, contenente le prescrizioni relative alle matrici rifiuti, emissioni in atmosfera e rumore, che si allega in copia quale parte integrante del presente Atto (allegato 3);
- il parere igienico-sanitario favorevole di AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma, pervenuto con nota prot. n. 60533 del 13/10/2020 (acquisito al prot. Arpae PG/2020/147825 del 14/10/2020) relativamente all'istanza di modifica sostanziale del 14/05/2020, così come successivamente integrata; tale parere costituisce parte integrante del presente Atto (allegato 4);
- non risulta pervenuto ulteriore parere del Comune di Borgo Val di Taro a fronte dell'istanza di modifica del 14/05/2020, così come successivamente integrata, entro il termine fissato con nota PG/2020/129354 del 09/09/2020 ed entro i termini istruttori definiti;

VISTA ALTRESI':

la nota della Ditta del 13/10/2020 (acquisita al prot. Arpae SAC PG/2020/146955 del 13/10/2020) in cui si legge che *"...con la presente si dichiara che la modifica di cui all'oggetto non comporta nessuna variazione in merito agli scarichi, autorizzati con Provvedimento Unico n. 3 del 19.03.2018 (di cui si allega copia...)"*;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- l'attività è soggetta a certificato di Prevenzione Incendio e la Ditta ha presentato con nota PG/2020/128334 del 08/09/2020 i quantitativi istantanei di rifiuti infiammabili (in carta e plastica), immutati rispetto a quelli già sottoposti alle Valutazioni del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco;
- la ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l., alla data del 09/10/2020 e fino al 23/07/2021 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto

dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;

- la Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. con nota del 10/09/2020 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2020/131065 del 14/09/2020 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: "Modifica autorizzazione"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01192045080348 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- la ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. ha prestato la garanzia finanziaria con Polizza fidejussoria n. 05009021304398 del 20/01/2015 (rilasciata da FATA Assicurazione Spa, avente durata al 20/06/2022 e validità fino al 20/06/2024), emessa da Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., con sede in Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona e Appendice n.1 per variazione del beneficiario (Arpae);
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Rinnovo dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

1) DI RINNOVARE con MODIFICHE l'AUTORIZZAZIONE unica di cui alla Determinazione Det. n.2135 del 22/06/2010 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., parte Quarta, per la prosecuzione di esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi fino alla data del 20 giugno 2030, alla ditta:

Ragione sociale:	Oppimitti Costruzioni S.R.L.
P.IVA e Cod. Fiscale:	01574930341
Sede Legale:	Loc. Pessola n. 17 – 43049 VARSÌ (PR)
Sede impianto:	Via De Gasperi n.49 – 43043 Borgo Val di Taro (PR)
Riferimenti Catastali:	foglio 98, mappale n. 37-141-127
Legale rappresentante:	Oppimitti Renato
Responsabile tecnico:	Oppimitti Stefano
Coordinate:	44°28'51.5"N - 9°45'17.7"E
Coordinate Gaus-Boaga:	4.925.500 N – 1.560.000 E

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere ritirati presso l'impianto e sottoposti alle rispettive operazioni di recupero **R13 – R12 e R3**, rispettivamente indicate, esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codici EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE di RECUPERO	STOCCAGGIO Istantaneo (t)	POTENZIALITA' di RECUPERO (t/anno)
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli	R13-R12	50	32.700

	imballaggi)			
070213	Rifiuti plastici	R13-R12		
150102	Imballaggi di plastica	R13-R12		
150106	Imballaggi in materiali misti	R13-R12		
191204	Plastica e gomma	R13-R12		
200139	Plastica	R13-R12		
150102	Imballaggi di plastica	R12		15.300
150106	Imballaggi in materiali misti	R12		
		<i>Subtotale</i>	<i>50</i>	<i>48.000</i>
150107	Imballaggi di vetro	R13		
170202	Vetro	R13		
191205	Vetro	R13	60	500
200102	Vetro	R13		
150103	Imballaggi in legno	R13		
170201	Legno	R13		
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13	50	1.000
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13		
		<i>Subtotale R13</i>	<i>110</i>	<i>1.500</i>
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13 - R3		
150105	Imballaggi compositi	R13 - R3		
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 - R3	100	7.500
200101	carta e cartone	R13 - R3		
		TOTALE	260	57.000

con il rispetto delle seguenti potenzialità:

- potenzialità giornaliera di trattamento: 500 t/giorno;
- potenzialità oraria: 6,8 t/h con funzionamento **24 ore lavorative/giorno** per 300 giorni/anno, su tre turni giornalieri;
- potenzialità massima annua di recupero (R12-R3): 55.500 t/anno (di cui 48.000 t in "R12" e 7.500 t in "R3");
- potenzialità massima di messa in riserva "R13" (rifiuti in vetro e legno): 1.500 t;

- capacità massima istantanea: 260 t (di cui plastica: 50 t; vetro: 60 t; legno: 50 t; carta 100 t);
 - capacità istantanea di sola messa in riserva "R13": 110 t;
2. Le fasi di messa in riserva (R13) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire all'interno dei capannoni dello stabilimento in cumuli delimitati da baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
 3. Le fasi di messa in riserva non potranno protrarsi oltre 6 mesi;
 4. I rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la sola operazione di messa in riserva dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento del solo "R13", in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte 4^a del D.Lgs. 152/06 smi che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva un rifiuto già proveniente da un "R13";
 5. Qualora siano conferiti all'impianto rifiuti urbani differenziati provenienti direttamente dalla raccolta porta a porta, quindi senza possibilità di respingimento da parte della destinatario, occorre che sia preventivamente predisposta una piattaforma per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali eventualmente presenti in modo indebito nei rifiuti urbani in ingresso e separati al momento della verifica visiva che precede la messa in riserva. L'ubicazione di detta piattaforma dovrà essere evidenziata in planimetria;
 6. I rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero quali "R3" ed "R12" compatibili tra loro possono essere messi in riserva nella medesima baia o nello stesso contenitore; anche in questo caso dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
 7. I materiali derivanti dall'operazione di recupero "R3" svolta sui rifiuti di carta/cartone cesseranno la qualifica di rifiuto per dare luogo a materiali definiti "end of waste", conformemente all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. solo se garantiranno l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 05/04/1996 n. 186 per la tipologia 1.1 e pertanto le caratteristiche delle materie prime ottenute dall'attività di trattamento R3 del rifiuto dovranno essere rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 8. entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere presentato ad Arpae SAC Parma e Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma:
 - a) ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 lett. d) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. un sistema di gestione che contenga tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ovvero sia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema che evidenzia che per ogni lotto (che dovrà essere quantificato) siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto;
 - b) ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 lett. e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. un modello di dichiarazione di conformità mediante la quale dovrà essere certificata la conformità per ogni lotto;
 9. I materiali derivati dalle operazioni di recupero, così detti fine vita rifiuto, dovranno essere posti in deposito in modo tale che gli stessi non subiscano degradazioni o contaminazioni che ne pregiudichino la qualifica raggiunta; il quantitativo presente istantaneamente dovrà essere compatibile con le dimensioni del contenitore o della baia di deposito;
 10. Per quanto concerne l'altezza massima dei cumuli di rifiuti messi in riserva si evidenzia che la Circolare ministeriale del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", suggerisce un'altezza massima dei cumuli pari a 3 m, alla quale il gestore dovrà attenersi, fatto salvo diverso avviso da parte dei Vigili del Fuoco. Analoga considerazione si estende anche al materiale "fine vita rifiuto" di natura cartacea;

11. I rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in "deposito temporaneo" in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti, altresì dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
12. Il gestore, alla chiusura dell'attività, dovrà provvedere al ripristino dell'area;
13. **entro 180 giorni** dall'emissione del presente provvedimento la ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria ad Arpae o aggiornare quella già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
 - scadenza: **20 giugno 2032**;
 - importo: **euro 686.000,00** (euro seicentottantaseimila//00), fatte salve le riduzioni stabilite dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
14. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae. Fino a tale data non potrà essere svolta l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente atto;
15. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
16. la Ditta è tenuta a svolgere le operazioni di messa in riserva (R13) e di cernita (R12) attenendosi a quanto espressamente indicato nella documentazione tecnica agli atti;
17. di vincolare la gestione dell'impianto di che trattasi al rigoroso rispetto della normativa in materia di:
 - Urbanistica ed edilizia;
 - Inquinamento atmosferico;
 - Prevenzione incendi;
 - Smaltimento acque di scarico;
 - Inquinamento acustico;
 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
18. l'attività della presente autorizzazione rientrando tra quelle indicate dal D.M. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i., è pertanto subordinata al mantenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
19. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
20. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae - SAC di Parma, l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
21. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
22. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae - SAC di Parma;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e la stessa dovrà essere subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma prot. n. PG/2020/148073 del 14/10/2020) e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;

per la matrice scarichi dei reflui il presente provvedimento è reso anche ai sensi e per gli effetti del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

nello specifico per gli scarichi idrici di specifica competenza del Comune di Borgo Val di Taro, nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Borgo Val di Taro rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 06/02/2020 sopra richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, vista la dichiarazione di invarianza rilasciata dalla Ditta relativa agli scarichi idrici, al rispetto delle prescrizioni e disposizioni individuate nel parere di Montagna 2000 S.p.a. del 05/02/2018 allegato al precedente Provvedimento Unico n. 3 del 19.03.2018 del SUAP Alta Valle del Taro;

DI SOSTITUIRE, con il presente provvedimento, tutte le precedenti autorizzazioni settoriali precedentemente rilasciate in merito alle matrici emissioni in atmosfera e scarico dei reflui;

DI REVOCARE la Determinazione n.2135 del 22/06/2010 e successive modifiche;

DI TRASMETTERE

per quanto di competenza, il presente provvedimento a: Comune di Borgo Val di Taro, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno SIP e SPSAL, Arpae Sezione Provinciale di Parma e Agenzia STB - Protezione Civile di Parma, Montagna 2000 S.p.a. e al SUAP Alta Valle Taro;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- contro il presente provvedimento è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedure di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;

- il presente atto si compone dei seguenti allegati:

1. Verbale della Conferenza di servizi;
2. parere definitivo del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
3. relazione tecnica Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;
4. parere AUSL.

Rif. Sinadoc: 15400/2020 – 35267/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona
 (Artt. 14 e 14-ter della L.241/90 e s.m.i. - Art. 208 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 152.2006 e s.m.i.)

Proponente: Oppimitti Costruzioni S.r.l.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Art. 208 – Modifica sostanziale all’Autorizzazione unica per il recupero di rifiuti non pericolosi, presso il sito in Via de Gasperi n.49 - Comune di Borgo Val di Taro

Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i.


Seduta I del 06 febbraio 2020

Oggi 06 febbraio 2020 presso la sede di ARPAE - SAC di Parma in P.le della Pace n° 1 si è riunita la Conferenza dei Servizi convocata dall’Autorità Competente per l’AIA (ARPAE – SAC) per l’analisi del progetto di modifica sostanziale alla Autorizzazione unica per l’impianto di messa in riserva (R13) e recupero mediante cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi rilasciata alla ditta Oppimitti Costruzioni Srl con atto Determinazione Dirigenziale n. 2135/2010 (successivamente modificata con D.D. n. 1894/2011, D.D. n. 895/2013, prot. Prov. 73592 del 13/11/2014 - provv.to SUAP n.37 del 14/11/2014, prot. Prov. n.55897 del 13/08/2015 – provv.to SUAP n.19 del 20/08/2015) presso l’impianto in Via De Gasperi n.49, 43043 - Comune di Borgo Val di Taro.

Sono stati convocati:

Comune di Borgo Val di Taro
A.U.S.L. – distretto Valli Taro e Ceno SIP e SPSAL
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma
Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma
Oppimitti Costruzioni Srl


Sono presenti:

ARPAE: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma - Servizio territoriale (Arpae ST)	Giovanni Maria Simonetti 
Comune di Borgo Val di Taro	Giovanni Saglia
AUSL – distretto Valli Taro e Ceno – SIP e SPSAL	Ernesto Dellapina
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma	Luca Grilli
Oppimitti Costruzioni Srl	Vincenzo Giordano
	Stefano Oppimitti 

ARPAE SAC

Premesso che l’autorizzazione vigente, in scadenza al 20/06/2020, di cui la Ditta ha presentato domanda di rinnovo, prevede le seguenti attività:

- messa in riserva R13 e recupero R12 su rifiuti in plastica per una potenzialità massima di 32.700 t/anno e 450 t istantanee;
- sola messa in riserva R13 su rifiuti da batterie e accumulatori (cod. EER 200134) per una potenzialità massima di 8 t/anno e 0,5 t istantanee;
- sola messa in riserva R13 su rifiuti di cavi (cod. EER 170411) per una potenzialità massima di 10 t/anno e



0,5 t istantanee;

- sola messa in riserva R13 su rifiuti in vetro per una potenzialità massima di 500 t/anno e 60 t istantanee;
- sola messa in riserva R13 su rifiuti in legno per una potenzialità massima di 1.000 t/anno e 50 t istantanee;
- sola messa in riserva R13 su rifiuti in metalli ferrosi per una potenzialità massima di 1.000 t/anno e 50 t istantanee;
- sola messa in riserva R13 su rifiuti in metalli non ferrosi per una potenzialità massima di 300 t/anno e 10 t istantanee;
- sola messa in riserva R13 e recupero R3 su rifiuti in carta e cartone per una potenzialità massima di 7.500 t/anno e 350 t istantanee;
- capacità istantanea complessiva pari a 971 t (450 t in R12/R13, 350 t in R3/R13, 171 t in R13);
- potenzialità annua complessiva pari a 43.018 t/anno (di cui 32.700 in R12/R13, 7.500 t/a in R3/R13 e 2.818 t/a in R13),
- potenzialità giornaliera complessiva pari a 500 t/giorno.

Dà la parola alla ditta per l'illustrazione del progetto, chiedendo di evidenziare qualsiasi eventuale modifica all'impianto o alle attività di recupero autorizzate,

Oppimitti Costruzioni Srl

Conferma che non è richiesta alcuna modifica entro l'istanza di rinnovo autorizzazione di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 smi. Sono confermati quindi i codici EER di rifiuti in ingresso, i quantitativi e le operazioni di recupero e le modalità di stoccaggio in ambiente confinato all'interno dell'edificio dedicato, come già autorizzati. Eventuali ampliamenti futuri saranno richiesti con apposita domanda di modifica all'autorizzazione.

Comando Prov.le di Parma dei VV.F.

La Ditta è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio valevole fino al 6 agosto 2024. Dal punto di vista documentale quindi l'attività è conforme alla normativa antincendio. In caso di modifiche qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti la Ditta dovrà presentare istanza di modifica valutazione progetto al Comando dei VV.F. tramite il SUAP competente.

Chiede un chiarimento sul n° civico, avendo trovato nella documentazione agli atti sia il civico n°9 che il n° 49.

OPPIMITTI Costruzioni Srl

Dichiara che il civico 9 è un probabile refuso: il civico unico corretto è il n° 49.

ARPAE ST

- ricorda che la Circolare ministeriale del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*", suggerisce un'altezza massima dei cumuli pari a 3 m, mentre nell'istanza di rinnovo 2019 è prevista altezza cumuli pari 4,5 m. Tuttavia, se i VV.F. non rilevano l'esigenza di ridurli non si ritiene di dover inserire ulteriori prescrizioni in sede di rinnovo autorizzazione, riservandosi di rivalutare la questione in occasione di eventuali modifiche future;
- si ricorda che l'impianto ha subito un incendio, per cause ignote, in data 8/8/2010, mai più verificatosi;
- poiché i rifiuti in ingresso sono sottoposti alle operazioni di recupero con una frequenza di turn-over molto rapida, sia per i rifiuti in ingresso, sia per i rifiuti prodotti gestiti in deposito temporaneo, si ritiene sia già rispettata la permanenza massima dei rifiuti presso l'impianto pari a 6 mesi, come raccomandato dalla Circolare ministeriale del 21/01/2019;
- la Linea Guida di Arpae in merito agli odori (LG35/DT, approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018) prevede che le valutazioni di cui all'Art. 272-bis D.Lgs. 152/06 smi siano eseguite solo per determinate tipologie di impianti nuovi e per tutti gli impianti ed attività esistenti di cui alla Tabella 1, oggetto di rinnovo, riesame o modifica dell'Autorizzazione, nei seguenti casi:
 - qualora le modifiche proposte possano potenzialmente condurre ad un peggioramento delle emissioni

odorigene

- oppure se ne corso dell'esercizio pregresso degli impianti e delle attività si siano avute ripetute segnalazioni di odori non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di malfunzionamento/anomalie impiantistiche o gestionali.

Poiché in tabella 1 sono esplicitamente previsti "impianti di trattamento rifiuti a matrice organica art. 208, da cui possano derivare emissioni odorigene", ma l'impianto in parola non pare trattare rifiuti di matrice esplicitamente organica (eccetto la quota di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana i quali potenzialmente potrebbero generare odori), non essendo contemplate modifiche che apportino un peggioramento trattandosi di rinnovo senza modifiche, non essendo pervenute ad oggi segnalazioni in merito ad odori generati da tale impianto, alla luce di quanto sopra, non si ritiene di dover richiedere la valutazione di impatto odorigeno ai sensi delle linee guida sopra richiamate, riservandosi di rivalutare la questione in occasione di eventuali modifiche future.

AUSL

Dal momento che negli ultimi anni di validità dell'autorizzazione non è pervenuta segnalazione alcuna, né sono emerse problematiche igienico-sanitarie, si esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'attività senza modifiche.

COMUNE di Borgo Val di Taro

Non essendo pervenute segnalazioni o problematiche, non essendo evidenziate variazioni strutturali allo stato di fatto dell'attività, si conferma la conformità urbanistica e si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione.

La Conferenza non ravvisa elementi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica, senza alcuna modifica.

Si chiude la seduta odierna alle ore 11.40 circa.

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Borgo Val di Taro	Ernesto Dellapina	<i>firmato digitalmente</i>
AUSL – distretto Valli Taro e Ceno - SIP	Luca Grilli	<i>Luca Grilli</i>
Comando Prov.le di Parma dei VV.F.	Vincenzo Giordano	<i>Vincenzo Giordano</i>
Per Oppimitti Costruzioni S.r.l.	Stefano Oppimitti	<i>Stefano Oppimitti</i>



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

PARMA

Spett. ARPAE

Agenzia Prevenzione Ambiente Energia

EMILIA ROMAGNA

Pec: dirgen@cert.arpa.emr.it

Via Chiavari,11/b ☎.0521 953211 📠 0521953263

E-mail: comando.parma@vigilfuoco.it;

Posta Certificata: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione ☎. 0521291111

Sinadoc n. 15400/2020

OGGETTO: Pratica VV.F. N. 16412

D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - **Ditta Oppimitti Costruzioni Srl** – Domanda di modifica sostanziale autorizzazione impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Borgo Val di Taro - Via De Gasperi 49 - atto n. 2135 del 22.06.2010 e smi.

Richiesta pareri definitivi a seguito integrazioni.

A riscontro della Vs nota prot. 0129354 del 09/09/2020 vista la documentazione allegata si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE
DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO**

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

PC/mc

Servizio Autorizzazioni Concessioni

Sac Arpae

Parma

(tramite posta interna)

Oggetto: procedimento di modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., proposta da Sig. Renato Oppimitti Renato – ditta Oppimitti Costruzioni srl, stabilimento posto a Borgo Val di Taro in Via A. De Gasperi n. 49. Relazione tecnica. **Rettifica.**

Con la presente si modifica il precedente atto di pari oggetto del 22/09/2020 PG/2020/135768, in considerazione dei colloqui intercorsi e della modifica apportata dal gestore.

Le variazioni rispetto alla precedente relazione tecnica sono evidenziate in grassetto.

In relazione all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/06 smi, atto n. 2135 del 22/06/2010 smi, inoltrata da Renato Oppimitti, nato a Varsi il 02/05/1944 in qualità di responsabile legale della ditta Oppimitti Costruzioni srl, con sede legale a Varsi in località Pessola n. 17 e stabilimento insistente a Borgo Val di Taro in Via A. De Gasperi n. 49,

- preso atto che la prefata istanza è stata presentata in data 14/05/2020 e valutata la documentazione allegata
- vista la successiva istanza di modifica che prevede la rinuncia di vari codici EER, acquisita da Arpae con prot. PG/2020/109009 del 29/07/2020;

si esprime **parere favorevole** alla modifica sostanziale per l'attività di messa in riserva (R 13), di recupero mediante cernita e selezione (R 12) e di recupero di rifiuti non pericolosi (R 3) da esercirsi in Borgo Val di Taro, Via A. De Gasperi n. 49 e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi.

Descrizione attività

- L'attività svolta consiste nella gestione di rifiuti non pericolosi urbani e speciali provenienti direttamente dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani o centri di raccolta, oppure dalle ditte produttrici nel caso di rifiuti speciali non pericolosi.
- Il conferimento all'impianto aziendale potrà avvenire esclusivamente tramite trasportatori iscritti all'albo gestori rifiuti.
- Le operazioni di recupero effettuate nell'impianto consistono in messa in riserva (R 13), recupero mediante cernita e selezione (R 12) e recupero di rifiuti non pericolosi (R 3);
- Il recupero prevede l'impiego di linee di selezione, con cabina di cernita, seguita da un vaglio balistico a doppio stadio atto a separare gli imballaggi in plastica dai contenitori rotolanti, sempre in plastica.
- L'intera area aziendale è servita da apposita rete fognaria che convoglia i reflui aziendali in un impianto di trattamento delle acque di dilavamento prima dello scarico in pubblica fognatura, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Ente gestore.

Tipologia di rifiuti che possono essere conferiti all'impianto

CODICE EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	QUANTITA' MASSIMA Istantanea	QUANTITA' MASSIMA ANNUA	ALTEZZA CUMULO
			tonnellate	tonnellate	metri
02 01 04	Rifiuti plastici	R 13 – R 12		32.700	
07 02 13	Rifiuti plastici	R 13 – R 12			
15 01 02	Imballaggi in plastica	R 13 – R 12			
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R 13 – R 12			
19 12 04	Plastica e gomma	R 13 – R 12			
20 01 39	Plastica	R 13 – R 12			
15 01 02	Imballaggi in plastica	R 12		15.300	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R 12			
			50	48.000	
15 01 07	Imballaggi in vetro	R13			

17 02 02	vetro	R 13	60	500	
19 12 05	vetro	R 13			
20 01 02	vetro	R 13			
15 01 03	Imballaggi in legno	R13	50	1.000	
17 02 01	legno	R13			
19 12 07	legno diverso da quello ...	R13			
20 01 38	legno diverso da quello ...	R13			
			110	1.500	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13 – R3	100	7.500	
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13 – R3			
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13 – R3			
20 0101	carta e cartone	R13 – R3			
		totale	100	7.500	

PRESCRIZIONI

Rifiuti

- Il quantitativo di rifiuti gestito nell'impianto è pari a:
 - messa in riserva R13 e recupero R12 su rifiuti in plastica per una potenzialità massima di 48.000 t/anno e 50 t istantanee;
 - sola messa in riserva R13 su rifiuti in vetro per una potenzialità massima di 500 t/anno e 60 t istantanee;
 - sola messa in riserva R13 su rifiuti in legno per una potenzialità massima di 1.000 t/anno e 50 t istantanee;
 - sola messa in riserva R13 e recupero R3 su rifiuti in carta e cartone per una potenzialità massima di 7.500 t/anno e 100 t istantanee;
 - capacità istantanea complessiva pari a 260 t (50 t in R12/R13, 100 t in R3/R13, 110 t in R13);

- - potenzialità annua complessiva pari a 57.000 t/anno (di cui 48.000 in R12/R13, 7.500 t/a in R3/R13 e 1.500 t/a in R13),

I quantitativi istantanei di materiali infiammabili quali i rifiuti in plastica ed in carta sono stati desunto dalla nota inviata alla ditta anche al Comando dei Vigili del Fuoco di Parma ed acquisita da Arpae con prot. PG/2020/128334 del 08/09/2020.

2. Le fasi di messa in riserva (R13) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire all'interno dei capannoni dello stabilimento in cumuli delimitati da baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
3. Le fasi di messa in riserva non potranno protrarsi oltre 6 mesi;
4. I rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la sola operazione di messa in riserva dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento del solo R 13, in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte 4^a del Dlgs 152/06 smi che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva un rifiuto già proveniente da un R 13;
5. Qualora siano conferiti all'impianto rifiuti urbani differenziati provenienti direttamente dalla raccolta porta a porta, quindi senza possibilità di respingimento da parte della destinataria, occorre che sia preventivamente predisposta una piattaforma per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali eventualmente presenti in modo indebito nei rifiuti urbani in ingresso e separati al momento della verifica visiva che precede la messa in riserva. L'ubicazione di detta piattaforma dovrà essere evidenziata in planimetria;
6. I rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero quali R3 ed R 12 compatibili tra loro possono essere messi in riserva nella medesima baia o nello stesso contenitore; anche in questo caso dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
7. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in carta e cartone dovranno rispettare le disposizioni del DM 05/04/1996 n. 186 smi e della norma UNI EN 643.
8. I materiali derivati dalle operazioni di recupero, così detti fine vita rifiuto, dovranno essere posti in deposito in modo tale che gli stessi non subiscano degradazioni o contaminazioni che ne pregiudichino la qualifica raggiunta; il quantitativo presente istantaneamente dovrà essere compatibile con le dimensioni del contenitore o della baia di deposito;
9. Per quanto concerne l'altezza massima dei cumuli di rifiuti messi in riserva si evidenzia che la Circolare ministeriale del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", suggerisce un'altezza massima dei cumuli pari a 3 m, alla

quale il gestore dovrà attenersi. fatto salvo diverso avviso da parte dei Vigili del Fuoco. Analoga considerazione si estende anche al materiale "fine vita rifiuto" di natura cartacea.

10. I rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in deposito temporaneo in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti, eziandio dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb del DLgs 152/06 smi;
- 13 Il gestore, alla chiusura dell'attività, dovrà provvedere al ripristino dell'area;

Rumore

Considerato che è prevista l'estensione dell'attività lavorativa alla fascia oraria notturna, così come definita dal DM 16/031998, all. A p.to 3, si evidenzia l'opportunità che sia disposta da parte del gestore una valutazione di impatto acustico da parte di un tecnico competente entro 60 giorni dalla data di attivazione degli impianti nel predetta fascia oraria notturna, comprovante il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori maggiormente esposti.

Detta documentazione dovrà poi essere trasmessa al Comune di Borgo Val di Taro, ad Arpae ed al servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma.

Emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. risulta autorizzata ex art.208 del DLgs 152/06 e s.m.i. (Atto n. 2135 del 22/06/2010 e s.m.i.) per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero mediante cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;
2. in tale autorizzazione risulta essere ricompresa la matrice emissioni in atmosfera;
3. si prende atto che viene richiesto un aumento delle ore giornaliere di funzionamento degli impianti;

si ritiene che:

la ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l., il cui Gestore è il Sig. Oppimitti Renato, con sede legale in località Pessola n. 17 nel Comune di Varsi (PR) e stabilimento in via De Gasperi n. 49 nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni

EMISSIONE E01/2: - "Collettore 1 - Linea di cernita imballaggi"

Gli effluenti gassosi che si generano durante l'attività di cernita devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'attività di cernita deve essere effettuata nella cabina coibentata da 115 m³, dotata di:

- n. 1 presa aspirante in testata per captare le polveri generate dal salto tra il nastro trasportatore di fine linea e quello successivo di cernita;
- n.6 prese aspiranti a lama d'aria sulle postazioni di vagliatura manuale;
- n.1 aspirazione su parte terminale ai bordi del vaglio.

La cabina dovrà, insonorizzata e climatizzata, dovrà essere alimentata dall'alto con aria fresca proveniente direttamente dall'esterno e dovrà garantire una leggera sovrappressione rispetto all'esterno.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	12	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E01/2: - "Collettore 2 - Linea di cernita imballaggi"

Gli effluenti gassosi che si generano durante l'attività di cernita nel sistema di separazione costituito da camera separata di 2 m³ e ciclone separatore, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	25.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	12	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01/2 Collettore 1 e E01/2 Collettore 2** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Oppimitti Costruzioni S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01574930341
Sede legale:	loc. Pessola n. 17, Varsi,(Parma)
Gestore:	Oppimitti Renato
Sede locale impianti:	via De Gasperi n.49, Borgo Val di Taro, (Parma)
Lat:	/
Long:	/
Attività sede locale (C.C.I.A.):	l'attività di messa in riserva (R13) e recupero mediante cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di

	rifiuti non pericolosi;
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di rifiuti trattati [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	300
Altezza media sbocco emissione:	12 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	2160 kg/anno

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 15400/2020
GS/gs_Oppimitti_ViaDeGasp_rettifica_sott_2020.odt

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna


Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0060533
DATA: 13/10/2020
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Ditta Oppimitti Costruzioni Srl – Domanda di modifica sostanziale autorizzazione impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Borgo Val di Taro - Via De Gasperi 49 - atto n. 2135 del 22.06.2010 e smi. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0060533_2020_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	B7072ADD53F409B494E2F16D91D694974 214190F036375572D05F1348E9286F4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

SUAP Alta Valle del Taro Unione dei
Comuni
suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Ditta Oppimitti Costruzioni Srl – Domanda di modifica sostanziale autorizzazione impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Borgo Val di Taro - Via De Gasperi 49 - atto n. 2135 del 22.06.2010 e smi. Parere.

L'Azienda, avendo la necessità di implementare i quantitativi in lavorazione per il recupero R12, ha presentato domanda di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera chiedendo il solo aumento delle ore giornaliere di funzionamento dell'impianto di aspirazione e della relativa emissione E1 da 16 a 24 ore.

Non intervenendo alcuna variazione impiantistica strutturale dell'impianto o comunque della tipologia di utilizzo del medesimo, risulta quindi evidente che la modifica richiesta, pur configurandosi come sostanziale, non apporti alcuna modifica a tutta la documentazione tecnico strutturale ed ambientale.

Pertanto, lo scrivente Servizio esprime, per quanto di competenza, parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.